



N. 198 Reg. Ordinanze del 01/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID - 19 - OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE NEGLI SPAZI ALL'APERTO AL FINE DI GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' E LA PERMANENZA IN ZONA BIANCA

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con la Legge 14 luglio 2020, nr. 74, ove al comma 8, è tuttora contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, ove all'articolo 1 comma 5 “è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, che, all'articolo 1 comma 1, prevede “l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché' in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;

Visto il Decreto Legge del 24 novembre 2021;

PREMESSO CHE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che lo stato di emergenza è dichiarato sino al 31 dicembre 2021;

Numerosi D.P.C.M. (fino al DPCM del 12 ottobre 2021) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive anche alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi

situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

RILEVATO CHE

nel corso delle giornate del prossimo fine settimana il centro città sarà fortemente interessato dalla presenza di cittadini per la corsa agli "acquisti natalizi", con ipotesi concrete di affollamento ed assembramento nelle vie dello shopping cittadino ed in generale in tutto il contesto del centro città;

nel corso dei prossimi fine settimana, in occasione delle festività natalizie, il centro città sarà ancora interessato dalla presenza di numerosi cittadini che raggiungeranno le vie dello shopping;

RITENUTO CHE

dove sono operanti attività di somministrazione aperte al pubblico ed esercizi commerciali si registra inevitabilmente un incremento della mobilità pedonale e la costituzione di assembramenti di persone, si ritiene indispensabile adottare misure di prevenzione a tutela della salute per scongiurare l'applicazione di misure più restrittive correlate alla mobilità delle persone ed alla vita sociale che, tra l'altro, avrebbero delle ricadute sulle attività produttive e commerciali;

Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché nell'ambito dell'emergenza sanitaria in atto per disciplinare quegli aspetti di dettaglio a valenza locale nel solco dei più generali provvedimenti nazionali e regionali;

CONSIDERATO

che a fronte della situazione sopra descritta il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 novembre u.s. ha adottato, attraverso un decreto legge in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nuove misure di prevenzione;

VISTI

La Legge 833 del 23 dicembre 1978 – art. 32

Gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35;

Il DPCM del 2 marzo 2021

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti alla tutela della salute e al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica:

dalle ore 15.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo 3 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022 e dalle ore 15.00 del 7 dicembre 2021 alle ore 24.00 dell’8 dicembre 2021, ferma restando la permanenza dello stato di emergenza dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto.

La disposizione vale nelle seguenti porzioni del territorio comunale:

nel centro città lungo le arterie stradali di seguito identificate e all’interno del perimetro viabilistico delimitato dalle stesse: via Caduti della Liberazione, via Cantore, viale Rimembranze, via Vincenzo Monti, via Verdi, piazza Aviatori d’ Italia, piazza Unità d’ Italia, via Vergani, via Legnani, via Silvio Pellico, piazza Borella, via Manzoni, via Marconi;

ORDINA ALTRESI'

ferme le disposizioni speciali vigenti, l’obbligo di indossare, dalle ore 00.00 del 3 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 9 gennaio 2022, ferma restando la permanenza dello stato di emergenza dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in tutti i giorni della settimana e in qualunque orario, dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto ove siano in svolgimento eventi e manifestazioni e compresenza di persone con rischio di affollamento ed assembramento (a titolo esemplificativo: mercato, mercatini, sagre, ecc.)

Restano valide le deroghe previste dall’articolo 1 comma 3 del DPCM del 2 marzo 2021 che si riportano qui integralmente:

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Varese, alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale del Comune di Saronno;

INCARICA

le Forze di Polizia e gli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al

pieno rispetto della presente Ordinanza;

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla Legge di conversione nr. 35/2020, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è stata comunicata al Prefetto della Provincia di Varese
- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Saronno, 1 dicembre 2021

IL SINDACO
Augusto Airoidi
documento firmato digitalmente

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del dlgs. 82/2005